

Disegno di legge n. 882 (Reati patrimonio culturale)

§ - L'attuale stato normativo.

Attualmente la tutela del patrimonio culturale è assicurata dalle disposizioni del D.lgs 42/2004 e da quelle del codice penale (ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, furto, associazione per delinquere, etc.).

§ - La tecnica di riforma normativa.

Appare lodevole l'intento del Legislatore di fornire maggiore difesa alle violazioni che riguardino i beni del patrimonio culturale giacché nel decreto legislativo 42/2004 la tutela è apprestata con alcune contravvenzioni e da alcuni delitti con pene che appaiono relativamente inadeguate rispetto alla gravità degli illeciti ipotizzati.

Di qui il compendio di norme del **Disegno di legge n. 882** tutte riconducibile alla sfera dei delitti e con pene che, seppure graduate a seconda della gravità, appaiono talvolta di entità oggettivamente elevata, tenendo conto del fatto che alle aggravanti specifiche possono aggiungersi le aggravanti di parte generale.

§ - Profili di criticità delle previsioni del disegno di legge.

1. Sotto il profilo della tecnica normativa va evidenziato che si sono introdotte **nuove fattispecie di reato basate sull'oggetto del reato**, con ciò facendo assurgere a *reato specifico* non il comportamento in sé, ma il comportamento legato ad un oggetto.
2. La normazione farebbe poi intendere che tutte le previsioni introdotte sarebbero innovative rispetto all'attuale assetto normativo, quasi che i comportamenti ivi previsti non fossero già sanzionati (tutti ad eccezione, forse, del delitto di traffico organizzato di beni culturali) come reati di parte generale.
Ciò darà luogo in taluni casi ad effetti pratici **sproporzionati** es. ricettazione di un diamante sarà punita in misura sensibilmente inferiore alla ricettazione di qualsivoglia bene culturale.
3. Si segnala infine una eccessiva **parcellizzazione** dei comportamenti sanzionati e alcune difficoltà operative che interpretative.
4. Altro profilo critico è nella previsione sanzionatoria per i reati commessi **all'estero**.
A fronte della disposizione di cui all'art. 7 e ss. del codice penale relativo ai reati commessi all'estero laddove è ben specificato il diverso trattamento processuale per le varie tipologie di delitti, dello *status* di cittadino e di straniero, e delle condizioni di procedibilità davanti all'autorità giudiziaria italiana, l'art. 518 *vicies* c.p. genericamente fa riferimento ad un "*fatto commesso all'estero*", facendosi intendere quindi che tale fatto può essere commesso sia dal cittadino che dallo straniero e non viene specificato se trattasi di delitto comune ovvero del delitto di cui al n. 5 dell'art. 7 codice penale.

Ciò peraltro crea difficoltà tanto operative che processuali perché un reato commesso all'estero, seppure in danno del *patrimonio culturale nazionale* (concetto abbastanza evanescente e non espressamente coincidente con la definizione fornite dall'art. 10 ess del Dlgs. 42/2004) - es. beni di artisti italiani di proprietà controversa che si trovano all'estero o al contrario beni di artisti stranieri che si trovano in Italia – potrà ingenerare sovrapposizioni tra il processo italiano ed il doveroso intervento dell'autorità giudiziaria territorialmente competente.

5. Si noti poi che mentre l'art. 485 c.p. è stato abrogato e ricondotto ad illecito civile, la disposizione dell'art. 518 *octies* c.p. fa **rivivere il falso in scrittura privata relativa a beni culturali**, anche qui con la stessa tecnica per la quale l'oggetto del reato, anzi il contenuto di una scrittura – e quindi non la condotta – viene assunta come violazione penale.

E' prevista poi la connotazione con alto grado di dolo specifico giacché occorre che la scrittura sia falsificata *per far apparire lecita la provenienza del bene*, previsione che appare pleonastica dal momento che è evidente che il falso in sé è finalizzato a rendere lecita la provenienza del bene da mettere in circolazione.

§- Aspetti positivi.

- previsione responsabilità delle società
- previsione del sequestro per equivalente
- previsione della confisca allargata di cui all'art. 240 bis c.p.

Si tratta di strumenti che hanno dato buona prova nel contrasto alla criminalità in altri ambiti.

Doveroso aggiungere che la responsabilità delle società è un meccanismo poco utilizzato in quanto collegato ad un procedimento applicativo molto farraginoso.

§- La scelta della distrettualizzazione.

L'opzione di attribuire la competenza in sede distrettuale per le indagini in materia di beni del patrimonio culturale ha la connotazione positiva della **centralizzazione** delle indagini in capo a pochi Uffici Giudiziari e ciò consentirà il migliore coordinamento investigativo e la gestione delle indagini, ma presuppone un **previo monitoraggio** della effettiva efficacia di tale scelta, laddove l'esperienza effettuata in altri settori parimenti interessati da omologhe disposizioni (si pensi alle fattispecie di cui agli artt. 640 ter c.p. e 615 ter c.p.) non ha portato sempre ai risultati immaginati.

Peraltro, poiché alla competenza distrettuale **non è accompagnata** anche la previsione della competenza della **DDA**, all'accentramento delle indagini non corrisponde anche la previsione di una più estesa possibilità investigativa, che sarebbe invece offerta laddove tali reati fossero inseriti tra quelli di competenza delle DDA (si pensi all'ampliamento del possibile utilizzo delle intercettazioni e alla durata delle indagini, sempre che, sotto questo versante, venisse effettuato adeguato coordinamento con le disposizioni che afferiscono alla richiesta di proroga delle indagini).